



# COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari  
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Ordinanza N°135 del 04 Ottobre 2000

**Oggetto: Sospetto di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE). Sequestro di rigore.**

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari in cui segnala che nell'allevamento di proprietà del sig. **MARRAS ANTONELLO**, ubicato in località "Giliacquas" agro di Elmas, codice aziendale 108CA003 è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) in 113 capi.

**VISTO** il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R.320 del 08.02.1954;

**VISTO** il T.U.LL.SS. del 27 Luglio 1934 n.1265;

**VISTO** la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

**VISTA** la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985;

**VISTA** l'O.M. 10 Aprile 1970;

**VISTO** il D.P.R. 17 Maggio 1996 n.362;

**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia ,

### ORDINA

1. Il sequestro di rigore dell'allevamento di proprietà del sig. **MARRAS ANTONELLO**, ubicato in località "GILIACQUAS" agro di Elmas, codice aziendale 108CA003;
2. L'obbligo di denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza di ogni caso, anche sospetto, riferibile all'infezione;
3. sequestro e numerazione di tutti gli animali appartenenti alle specie ricettive all'infezione;
4. divieto di contatto del personale di custodia con gli animali dei luoghi vicini;
5. divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile;
6. isolamento di tutti gli animali ammalati e sospetti;
7. divieto di abbeverare gli animali recettivi all'infezione in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;
8. divieto di introduzione o di trasferimento fuori da tutto il territorio di Elmas di tutti gli animali recettivi all'infezione;
9. a scopo di macellazione o per inderogabili esigenze di pascolo può essere consentito lo spostamento degli animali fuori della zona infetta in forza di norme stabilite dagli artt. 14 e 15 del regolamento di Polizia Veterinaria;
10. divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
11. è vietato trasportare fuori dal luogo infetto foraggio, attrezzi, letame o qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

12. trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione o denaturazione con sostanze chimiche;
13. esecuzione di periodiche disinfezioni e disinfestazioni dei ricoveri e cospargimento di calce viva nella strada di accesso;

I proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza:

Le infrazioni saranno perseguite in conformità alla norma vigente.

**Il Sindaco**  
**Rag. Mario Mura**



Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Marras Antonello – via Sacchi, 3 - Elmas  
ed inviata per conoscenza:

Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale - Cagliari -

Ass.to Igiene e Sanità - Servizio Veterinario - Cagliari -

Alla Stazione CC. "S. Avendrace" Selargius

Al servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 - via Bacaredda, 47 Cagliari

Al Corpo di Polizia Municipale – Sede –

All'Albo Pretorio -